

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE AGLI ENTI ESPONENZIALI DELLA CHIESA CATTOLICA E DELLE ALTRE CONFESIONI RELIGIOSE DELL'IMPORTO DI € 1.735,05 QUALE QUOTA (7%) DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTROITATI DAL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA NELL'ANNO 2025

ART. 1 - FINALITÀ

ART. 2 - EDIFICI OGGETTO DI CONTRIBUTO

ART. 3 - SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

ART. 4 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMESSE A CONTRIBUTO

ART. 5 - TIPOLOGIA DI SPESE FINANZIABILI E DEFINIZIONE DEL TETTO DI SPESA AMMESSO

ART. 6 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI DOMANDA

ART. 8 - PROCEDIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI E RIPARTO DEL CONTRIBUTO

ART. 9 - DECADENZA DEL CONTRIBUTO

ART. 10 - DATI PERSONALI

ART. 11 – CONTATTI

ART. 1 FINALITÀ

Il presente avviso viene emesso in esecuzione dell'Allegato 2 (Testo coordinato) della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, recepito con Delibera di C.C. 34 in data 11/09/2019 dal Comune di Cadelbosco di Sopra.

In particolare, l'art. 1.6 dell'Allegato 2 di cui sopra, dà attuazione all'art. 9 comma 1 lett. h) della L.R. 24 del 21/12/2017, "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" e alla DAL n. 186/2018 e s.m.i. al fine di accantonare annualmente una quota degli oneri per attrezzature e spazi collettivi (U2) da destinare agli enti esponenziali della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose, individuate in considerazione della consistenza ed incidenza sociale delle stesse, per la realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana sugli edifici di culto e relative pertinenze, ubicati nel territorio comunale, con particolare riferimento agli edifici tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e agli edifici di particolare interesse storico architettonico o culturale e testimoniale.

ART. 2 — EDIFICI OGGETTO DI CONTRIBUTO

Possono essere ammessi a contributo gli immobili destinati al culto e le loro pertinenze, gli immobili per l'esercizio delle attività religiose, nonché le attrezzature e gli immobili per attività educative, culturali, sociali o ricreative, annessi agli edifici di culto, situati nelle adiacenze o comunque connessi con essi e conformi agli strumenti urbanistici vigenti, con particolare riferimento agli edifici tutelati ai sensi del DLGS n. 42/2004 e agli edifici di particolare interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale, ai sensi della già richiamata L.R. Emilia Romagna n. 24 del 2017 e successiva deliberazione del Consiglio Regionale n. 186/2018, con le relative aree di pertinenza.

Ai fini del presente avviso, i suddetti edifici sono:

- edifici compresi negli elenchi di cui alla parte II del Decreto Legislativo n. 42/2004 con le relative aree di pertinenza;
- edifici che, pur non ricompresi nei sopra richiamati elenchi, siano individuati dallo strumento urbanistico vigente per il particolare interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza.

Ai fini del presente avviso, per edifici di culto e relative pertinenze si intendono:

- gli edifici per il culto aperti al culto pubblico, cioè quelli nei cui locali vengono svolte le funzioni religiose dei fedeli, e le loro pertinenze;
- gli edifici destinati allo svolgimento di attività funzionalmente connesse alla pratica del culto, cioè edifici adiacenti o comunque connessi con gli edifici per il culto nei cui locali, ancorché non si tengano funzioni religiose, siano comunque svolte, in via prevalente, attività correlate alla pratica religiosa e da ritenersi alla stessa complementari (tra queste rientrano in via esemplificativa gli immobili per l'esercizio del Ministero pastorale e destinati alla abitazione dei ministri del culto, quelli destinati alla formazione religiosa).

Nella nozione di pertinenze di edifici di culto sono compresi anche le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini ed anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive.

Le attività che si svolgono non debbono essere qualificate come aventi rilevanza economica e non debbono essere svolte da soggetti con scopi di lucro; non rientrano pertanto negli interventi finanziabili quelli effettuati su edifici nei cui locali siano svolte attività, ancorché gestite dall'Ente religioso, che siano qualificate come lucrative e svolte in forma imprenditoriale.

Tutti gli edifici devono essere conformi alla normativa edilizia e alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

ART. 3 — SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

I soggetti che possono beneficiare del contributo sono gli enti esponenziali della Chiesa cattolica e quelli delle altre confessioni religiose riconosciute tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici dallo Stato Italiano aventi una presenza diffusa organizzata e stabile sul territorio del Comune di Cadelbosco di Sopra, con ciò intendendo la presenza nel territorio comunale di

comunità religiose significative che dispongano almeno di un edificio di culto.

In mancanza di un'intesa con lo Stato o del riconoscimento della personalità giuridica, la natura di confessione dovrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo Statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione e dall'indicazione di massima dell'entità dell'utenza che si avvale dell'edificio e dei servizi dell'Ente, nonché dei servizi religiosi ivi svolti in favore della collettività; tale comunicazione dovrà essere firmata dal Responsabile dell'ente come sopra individuato, completa dell'elenco degli edifici di culto e relative pertinenze presenti nel Comune del territorio servito.

Detti soggetti devono essere già costituiti alla data di pubblicazione del presente avviso. Devono, inoltre, essere titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale sui beni oggetto di intervento.

Per gli Enti appartenenti alla Chiesa Cattolica, le richieste devono essere avanzate dalle autorità ecclesiastiche diocesane o il rappresentante legale dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto; per le altre confessioni religiose provvedono i rappresentanti ufficiali del culto.

I richiedenti devono trovarsi, al momento della presentazione della domanda, in posizione di regolarità con il pagamento di qualsiasi tributo, tariffa, canone o altro derivante da contratti o concessioni nei confronti del Comune di Cadelbosco di Sopra, pena l'inammissibilità della richiesta.

L'assegnazione delle risorse è subordinata all'impegno assunto dai beneficiari a sottoscrivere atto unilaterale d'obbligo al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi.

ART. 4 — TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMESSE A CONTRIBUTO

Possono essere ammessi a contributo gli interventi in corso di realizzazione o eseguiti, purché alla data di presentazione della domanda non siano trascorsi tre anni dalla ultimazione dei lavori.

Le tipologie di intervento devono essere conformi agli strumenti urbanistici comunali ed alle normative vigenti e sono le seguenti:

- manutenzione straordinaria (MS);
- ristrutturazione edilizia (RE);
- restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo (RS e RCC).

Non è ammessa l'erogazione di contributi per interventi di Nuova Costruzione (NC).

Per la loro descrizione si rinvia all'Allegato alla L.R. n. 15/2013 e all'art. 7 comma 4 lett. a) della L.R. n. 24/2017.

Per essere ammessi a contributo gli interventi devono essere stati realizzati nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente e dotati di relativo titolo abilitativo, laddove previsto dalla normativa vigente.

Il medesimo intervento potrà essere riproposto in occasione del successivo avviso e potrà essere ammesso al contributo solo per la parte non finanziata e nei limiti dell'importo massimo erogabile ai sensi del presente regolamento.

ART. 5 - TIPOLOGIA DI SPESE FINANZIABILI E DEFINIZIONE DEL TETTO DI SPESA AMMESSO

Il contributo massimo ammissibile potrà coprire fino al 50% delle spese sostenute e documentate per ogni intervento su ciascun edificio, fino al raggiungimento dell'importo destinato a tale scopo dall'amministrazione.

Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese per la realizzazione di opere documentate con fatture regolarmente quietanziate.

Sono ammesse altresì le spese tecniche di progettazione purché relative agli interventi di cui all'art. 4 del presente avviso.

Sono esclusi dal contributo:

- a) le utenze, l'acquisto di strumentazione e arredamento o veicoli;
- b) le spese per interventi già finanziati con contributi economici di enti o soggetti di diritto pubblico ovvero oggetto di sgravi fiscali sulla base della normativa vigente (sarà possibile presentare domanda di contributo solo per la parte non finanziata).

Il soggetto richiedente dovrà autocertificare che l'intervento per il quale richiede l'erogazione del contributo non ha beneficiato né beneficerà di analoghi finanziamenti da parte di altri Enti territoriali.

In caso di richieste di contributo eccedenti l'importo stanziato dall'Amministrazione Comunale per l'annualità, l'erogazione sarà disciplinata con graduatoria di "merito" discendente dai punteggi di cui al successivo art. 8.

ART. 6 — TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati faranno pervenire apposita domanda al Comune, a pena di esclusione, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data in cui il presente avviso verrà pubblicato sul sito dell'ente, utilizzando il modulo disponibile sul sito del Comune alla pagina web:

<https://comune.cadelbosco-di-sopra.re.it/novita> ;

La domanda è ammessa se corredata di tutta la documentazione indicata al successivo art. 7.

La domanda di partecipazione, in regola con l'imposta di bollo vigente, sottoscritta dal rappresentante dell'ente esponente della confessione religiosa richiedente, deve essere presentata entro il termine di cui sopra, per posta elettronica all'indirizzo:

cadelbosco@legalmail.it necessariamente con il seguente oggetto "ISTANZA PER AVVISO PUBBLICO DISTRIBUZIONE ONERI ALLE CHIESE – ANNO 2025".

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI DOMANDA

La domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

Documentazione amministrativa

- copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
- documentazione attestante il potere di rappresentanza della confessione religiosa di riferimento;
- copia di atto costitutivo;
- copia di statuto (se esistente) o di documento attestante pubblico riconoscimento o altri documenti da cui si evinca la natura di confessione religiosa;
- documentazione attestante la titolarità dell'ente a rappresentare la confessione religiosa di riferimento;
- impegno alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi. L'assegnazione delle risorse è subordinata a questo impegno assunto dai beneficiari.

Documentazione tecnica

- relazione tecnico - illustrativa degli interventi eseguiti sui fabbricati, con riferimento al tipo di edificio, uso, tipo di intervento realizzato, inquadramento urbanistico, estratto aggiornato di mappa catastale, estremi dei titoli abilitativi, se dovuti; la relazione dovrà essere composta al massimo di 10 cartelle in formato A4 oltre eventuale documentazione fotografica;
- relazione a firma del rappresentante dell'Ente/confessione religiosa che dimostri che lo stesso Ente/confessione ha svolto una pluriennale attività sul territorio e indichi di massima l'entità dell'utenza che si avvale dei servizi degli edifici per i quali si chiede il contributo;
 - copia delle fatture dei lavori eseguiti suddivise per ciascun edificio con quietanza di pagamento.

Ove necessario, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti. L'Ufficio si riserva di effettuare eventuali controlli, anche a campione, a norma dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

A norma degli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazione non veritiera, falsità negli atti o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, il Dirigente del Servizio competente provvede alla revoca del contributo eventualmente concesso ed al recupero delle somme già erogate.

ART. 8 — PROCEDIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI E RIPARTO DEL

CONTRIBUTO

Scaduto il termine per la presentazione delle domande sopraindicato, l'Ufficio competente verifica la completezza e regolare presentazione delle domande pervenute.

Il responsabile, entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle istanze, può richiedere eventuali integrazioni di documenti assegnando agli interessati ulteriori 30 giorni; tale termine è da intendersi ugualmente perentorio, decorso il quale la domanda verrà ritenuta rinunciata ed esclusa dall'assegnazione. Nello stesso termine, l'Ufficio può richiedere, altresì, di fornire una perizia giurata, a firma di un professionista abilitato, relativamente alla congruità dei costi sostenuti.

Entro 30 giorni dall'ultimo termine di cui al precedente capoverso, l'Ufficio competente approva la proposta complessiva di ripartizione delle somme a disposizione, gli interventi finanziabili e gli importi da assegnare ai richiedenti. Il Responsabile del procedimento sottopone la proposta redatta alla Giunta che la approva e procede al riparto delle risorse.

Entro 15 giorni dall'approvazione in Giunta della proposta complessiva di ripartizione delle somme di cui ai precedenti commi, l'Ufficio comunica ai soggetti richiedenti l'ammissione, ed in tal caso l'importo assegnato, o, altresì, l'esclusione dal contributo.

La liquidazione del contributo ammesso avverrà in un'unica soluzione.

L'elenco approvato delle domande ammesse a contributo verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente.

In caso di richieste di contributo eccedenti l'importo stanziato dall'Amministrazione Comunale per l'annualità, l'Ufficio Tecnico procederà ad una valutazione che avverrà sulla base dei seguenti criteri:

a) in relazione al tipo di edificio, rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:

- edificio di importanza storica, artistica, architettonica;
- edificio di interesse documentale;
- altri edifici;

(fino ad un massimo di 20 punti)

Costituiscono Edifici di particolare interesse storico architettonico o culturale e testimoniale:

- edifici compresi negli elenchi di cui alla parte II del Decreto Legislativo n. 42/2004 con le relative aree di pertinenza;
- edifici che seppur non ricompresi nei sopra richiamati elenchi, siano individuati dallo strumento urbanistico vigente per il particolare interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza.

b) in relazione all'uso dell'edificio, rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:

- edificio di culto;
- edificio destinato ad attività ricreative e di aggregazione della comunità;
- altri edifici;

(fino ad un massimo di 15 punti)

c) in relazione al tipo di intervento, rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:

- restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo (RS e RCC);
- ristrutturazione edilizia (RE).
- manutenzione straordinaria di immobili e loro pertinenze (MS)

Non è ammessa l'erogazione di contributi per interventi di Nuova Costruzione (NC).

(fino ad un massimo di 20 punti)

d) in relazione al contenuto dell'intervento, rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:

- eliminazione di pericolo per la pubblica incolumità;
- interventi sulle coperture e/o le strutture portanti per miglioramento/adeguamento sismico;

- recupero di immobili dismessi o in via di dismissione;
 - realizzazione di opere finalizzate all'abbattimento di barriere architettoniche;
 - opere di adeguamento igienico sanitario;
 - messa a norma degli impianti dei fabbricati;
 - interventi finalizzati al risparmio energetico opere di sistemazione di aree ludiche;
- (fino ad un massimo di 25 punti)*

e) in relazione alla presenza di attività sociali e culturali gratuite aperte alla collettività;
(fino ad un massimo di 5 punti)

f) in relazione all'entità dell'utenza servita dall'edificio;
(fino ad un massimo di 5 punti)

g) connessione fra l'intervento effettuato e il rafforzamento del sistema di welfare, culturale e di coesione sociale cittadino, in virtù dell'esistenza di azioni di integrazione e sostegno alle fasce più marginali della comunità anche attraverso il convenzionamento delle attività svolte con il Comune di Cadelbosco di Sopra.
(fino ad un massimo di 10 punti)

In caso di parità, saranno privilegiati gli interventi che negli anni precedenti non hanno beneficiato del contributo.

ART. 9 — DECADENZA DEL CONTRIBUTO

E' causa di decadenza dall'assegnazione del contributo:

- la realizzazione di lavori diversi da quelli ammessi o previsti dal titolo abilitativo (se dovuto);
- la declaratoria di inefficacia del titolo abilitativo;
- la mancata sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo che impegna il beneficiario al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi.

La decadenza comporta la revoca del contributo e il recupero dell'importo erogato, gravata di interessi legali.

Art. 10 - DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016, e successive modificazioni ed integrazioni così come dettagliatamente indicato nella "informativa e consenso al trattamento dati" allegata al modulo di domanda.

Il responsabile del trattamento è il vice-segretario comunale Dott.ssa Ines Sartori.

Art. 11 - CONTATTI

Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata.

Eventuali chiarimenti sul presente avviso vanno richiesti via e-mail indirizzate a i seguenti indirizzi di posta elettronica:

messori.mariachiara@unioneterradimezzo.re.it
tamborrino.sara@unioneterradimezzo.re.it